

REGOLAMENTO (CE) N. 1025/94 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 1994

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle previsioni delle spese e delle domande di contributo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando che ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91 gli Stati membri comunicano previsioni delle spese annuali; che tali previsioni riguardano le spese di cui all'articolo 31, paragrafo 1 dello stesso regolamento e sono accompagnate da domande di contributo elaborate conformemente all'articolo 31, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che, se del caso, tali previsioni e domande sono aggiornate conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma dello stesso regolamento; che, per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1 definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2081/93 ⁽⁴⁾, le previsioni delle spese, accompagnate dalle domande di contributo, sono comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli importi delle spese ammissibili in forza degli atti di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

2328/91 sono presentati conformemente alle tabelle figuranti che figurano:

- all'allegato I per le spese effettuate prima del 1994;
- all'allegato II per le spese previste nel periodo 1994-1999.

2. Per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, gli importi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione anteriormente al 1° maggio 1994, ripartiti almeno per anno e per azione così come previsto in detto paragrafo.

Articolo 2

1. Per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 1, le domande di contributo di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91 includono, tra le informazioni richieste in detto paragrafo, l'elenco delle norme nazionali in relazione alle quali viene chiesto il contributo comunitario in forza degli atti di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del citato regolamento, nonché i dati da presentare conformemente alle tabelle che figurano agli allegati III e IV.

2. Per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate alla Commissione.

Articolo 3

Gli aggiornamenti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91 sono presentati conformemente alle tabelle che figurano agli allegati II, III e IV.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

ALLEGATO I

**SPESE NAZIONALI AMMISSIBILI EFFETTUATE PRIMA DEL 1994 IN MONETA NAZIONALE
ELABORATE IL ... IN VISTA DI UNA DOMANDA DI RIMBORSO DA PARTE DEL FEOG,
SEZIONE ORIENTAMENTO**

(Regioni non interessate dall'obiettivo n. 1)(*)

Stato membro :

Azioni interessate	Spese pubbliche totali		Importi a carico del FEOG	
	escluse zone 5 b)	zone 5 b)	escluse zone 5 b)	zone 5 b)
Azioni tipo 1 (†)				
Regolamento (CEE) n. 2328/91				
Regolamento (CEE) n. 1360/78				
Regolamento (CEE) n. 389/82				
Regolamento (CEE) n. 1696/71				
Subtotale tipo 1				
Azioni tipo 2 (‡)	Insieme delle zone		Insieme delle zone	
Direttiva 72/159/CEE				
Direttiva 72/160/CEE				
Regolamento (CEE) n. 1035/72				
Subtotale tipo 2				
Totale				

(*) Vanno contabilizzate nella presenta tabella le spese effettuate prima del 1994 per le quali non è stata trasmessa alcuna domanda di rimborso prima del 1994.

(†) È necessario distinguere le zone 5 b) in quanto ciascuna azione interessa 2 linee di bilancio: fuori delle zone 5 b) e nelle zone 5 b).

(‡) È sufficiente distinguere un subtotale escluso zone 5 b) e zone 5 b) in quanto ciascuna azione interessa soltanto una linea di bilancio.

ALLEGATO III

DOMANDA DI CONTRIBUTO AL FEAOG-ORIENTAMENTO IN MONETA NAZIONALE ELABORATA IL ... / AGGIORNATA IL ...

(Regioni non interessate dall'obiettivo n. 1)

Stato membro :

Azioni interessate (1)	1994		1995		1996		1997		1998		1999		Totale	
	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG	spese pubbliche totali	spese a carico del FEAOG
Regolamento (CEE) n. 2328/91														
— Aiuti agli investimenti (Articoli 5-9)														
— Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (Articoli 10 e 11)														
— Altre misure a favore delle aziende agricole (Articoli 13-16)														
— Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (Articoli 17-20)														
— Formazione professionale (Articolo 28)														
Direttiva 72/159/CEE														
Direttiva 72/160/CEE														
Regolamento (CEE) n. 1035/72														
Regolamento (CEE) n. 1360/78														
Regolamento (CEE) n. 389/82														
Regolamento (CEE) n. 1696/71														
Totale fuori obiettivo n. 1														
Totale zone 5 b) (1)														

(1) Lo Stato membro che intenda presentare una documentazione distinta relativa soltanto ad una parte delle azioni deve distinguere per tale parte gli importi relativi alle zone 5 b).

ALLEGATO IV

INDICATORI FISICI CHE GIUSTIFICANO LA DOMANDA DI CONTRIBUTO ELABORATI IL ... / AGGIORNATI IL ...

Stato membro :

Azioni interessate	Indicatori fisici (stime)	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale
Regolamento (CEE) n. 2328/91								
— Articoli 5 — 9	numero di beneficiari							
— Articoli 10 e 11	numero di beneficiari							
— Articoli 13 — 16	numero di beneficiari							
— Articoli 17 — 20	numero di UBA							
	numero di ettari							
	numero di progetti d'investimento							
— Articolo 28	numero di beneficiari							
Direttiva 72/159/CEE	numero di beneficiari							
Direttiva 72/160/CEE	numero di beneficiari							
Regolamento (CEE) n. 1035/72	numero di beneficiari							
Regolamento (CEE) n. 1360/78	numero di beneficiari							
Regolamento (CEE) n. 389/82	numero di beneficiari							
Regolamento (CEE) n. 1696/71	numero di beneficiari							